



CNEL

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Schema per un Accordo

tra

*CNEL e Ministero LL.PP.
in materia di Sicurezza stradale*

**Assemblea
30 novembre 2000**

ACCORDO
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

E
Ministero dei Lavori Pubblici
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale
PER

la costituzione della *Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale* prevista nei *Principi Generali e Linee guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale* adottato con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione, della Sanità e dei Trasporti e Navigazione, in data 29 marzo 2000.

PREMESSO

- che l'art. 1 del Codice della Strada prevede che il Governo comunichi annualmente al Parlamento l'esito di indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale e che il Regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che il CNEL esprima il proprio parere su tale relazione;
- che il CNEL ha reso il proprio parere sulle prime due edizioni della *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*, predisposte dal Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale nel 1998 e nel 1999, con la collaborazione di altri Ministeri interessati alla materia;
- che la materia presenta una elevata rilevanza economica e sociale sia a causa dell'elevato numero di vittime determinato dagli incidenti stradali, sia a causa degli elevati oneri economici sostenuti a causa degli incidenti stradali dalle Amministrazioni Pubbliche, dalle imprese e dalle famiglie;
- che la IV Commissione - Politiche dei Fattori Orizzontali del CNEL e l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, cui compete il coordinamento della redazione in linea tecnica della *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale*, hanno già posto in essere forme di collaborazione sia al fine di individuare temi e analisi da inserire nella suddetta *Relazione* sia al fine di creare e condizioni più favorevoli per la predisposizione del Parere del CNEL su tale materia;
- che con la legge numero 144 del 17 maggio 1999 è stato istituito il "*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*" al fine di ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali del 40% entro il 2010 e ridurre in misura proporzionale i costi sociali determinati da tali incidenti, in sintonia con quanto previsto dal documento elaborato dalla Commissione europea "*Promuovere la sicurezza stradale nei Paesi dell'Unione europea. Programma 1997-2001*";
- che tale Piano consiste in un "... sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per mi-

- che la stessa legge numero 144 del 17 maggio 1999 prevede che la *"Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale"* debba comprendere anche gli esiti della verifica annuale sullo stato di attuazione del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* e sui risultati conseguiti, cosicché il CNEL sarà chiamato ad esprimere parere ai sensi dell'Art. 1 del citato Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, anche su tali aspetti;
- che il Ministro dei Lavori Pubblici, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge 144/99, in data 29 marzo 2000 ha approvato, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, della Sanità e dei Trasporti e Navigazione, il documento *"Principi Generali e linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*, predisposto dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;
- che in tale documento, anche in relazione alle indicazioni fornite dal CNEL nel parere relativo alla seconda *"Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale"*, si evidenzia l'opportunità di favorire il più ampio confronto tra Amministrazioni Pubbliche e lo sviluppo di forme di partenariato tra settore pubblico e settore privato al fine di promuovere un maggior coordinamento e nuove forme di intervento in materia di sicurezza stradale;
- che, per le finalità sopra indicate, nei *"Principi Generali e Linee Guida di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* sopra richiamati si prevede la costituzione della *"Consulta della Sicurezza Stradale"* sia come sede di confronto tra Amministrazioni pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e parti sociali, sia come strumento per favorire la più ampia ed efficace partecipazione all'attuazione del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*;
- che l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ha il compito di predisporre tutti gli strumenti necessari per la definizione e attuazione del Piano, ivi compresa la *Consulta per la Sicurezza Stradale*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CNEL, e il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, di seguito denominato Ministero, si

conviene e si stipula il seguente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche rinviando a successivi atti la definizione di ulteriori contenuti dei reciproci impegni.

ART.1 OGGETTO

In relazione a quanto indicato in premessa:

- il CNEL rileva il suo interesse a partecipare alla costituzione e al funzionamento della *"Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale"* allo scopo di promuovere occasioni di confronto e valutazione sui contenuti, sull'attuazione e sui risultati del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*, con particolare riferimento al confronto con le parti sociali e alla partecipazione del sistema delle imprese e delle rappresentanze dei lavoratori all'attuazione del Piano;
- il Ministero rileva il suo interesse a favorire una puntuale informazione sui contenuti e sull'attuazione del *Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*, a conoscere gli orientamenti e le priorità espressi dalle parti sociali, a incentivare un'ampia partecipazione all'attuazione dello stesso nonché ad acquisire le valutazioni sui programmi e sulle azioni da porre in essere da parte del sistema delle autonomie locali e delle rappresentanze delle parti sociali, allo scopo di disporre di elementi conoscitivi utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di coordinamento, di indirizzo e di gestione del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* e *"dei Programmi Annuali di Attuazione"*.

Si evidenzia pertanto l'opportunità, per il CNEL e per il Ministero, di costituire congiuntamente la *"Consulta nazionale della Sicurezza Stradale"* per le finalità indicate in premessa e in particolare per promuovere:

- 1) la **conoscenza** della *"Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale"* nonché sui contenuti e sulle linee di azione del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"* e dei *Programmi Annuali di Attuazione* in tutte le sedi opportune;
- 2) la **partecipazione** delle Amministrazioni locali, delle Regioni e delle parti sociali all'attuazione coordinata del *"Piano nazionale della Sicurezza Stradale"* e dei connessi *"Programmi Annuali di Attuazione"*, attraverso rappresentanti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI e delle parti sociali;
- 3) la **valutazione** dei risultati conseguiti e la formulazione di indirizzi e orientamenti sui provvedimenti da adottare per migliorare l'efficacia del Piano.

ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Al fine di dare concreta attuazione a quanto indicato sopra la *Consulta sulla Sicurezza Stradale* svilupperà le seguenti attività.

- a) Organizzazione di **convegni di presentazione** della *"Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale"*, dei *"Quaderni Tecnici"* di approfondimento di aspetti settoriali, dei *"Principi Generali e Linee Gui-*

da di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", dei "Programmi Annuali di Attuazione", delle forme concorsuali di accesso agli incentivi economico-finanziari resi disponibili alle Amministrazioni locali per l'attuazione del Piano, di nuove Linee di Azione, di Progetti e Programmi per favorire la partecipazione delle parti sociali, delle Amministrazioni locali, delle Regioni e dei gestori di reti e servizi di trasporto all'attuazione del Piano.

- b) Organizzazione di **conferenze di valutazione** su rapporti relativi allo stato di attuazione del Piano e ai risultati conseguiti, rapporti che potranno successivamente costituire base di riferimento per la redazione della "Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale".
- c) Organizzazione di **seminari di confronto/indirizzo** sulle proposte per la definizione di linee di azione specifiche, di contenuti e di strumenti di attuazione del Piano.
- d) Partecipazione a **iniziative** riguardanti il governo della mobilità e della sicurezza stradale al fine di favorire la più ampia informazione e sensibilizzazione sulla materia e sulle iniziative previste dal Piano.

Per la realizzazione delle attività sopra indicate il CNEL e il Ministero opereranno in stretta collaborazione. In particolare:

- il CNEL provvederà alla organizzazione e alla logistica degli incontri;
- il Ministero provvederà alla realizzazione degli studi, dei documenti e dei materiali da fornire nel corso degli incontri.

Inoltre la stessa *Consulta sulla Sicurezza Stradale* esprimerà parere consultivo sia sullo stato di attuazione e sugli esiti del Piano (in relazione ai risultati emersi nel corso delle conferenze di valutazione indicate la precedente punto b), sia sulle proposte relative alle linee di azione, ai contenuti e agli strumenti attuativi del Piano (in relazione ai risultati emersi nel corso dei seminari di confronto e indirizzo di cui al precedente punto c). Tali pareri costituiranno riferimento per la definizione, attuazione e revisione triennale del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" nonché per la definizione dei Programmi Annuali di Attuazione. La Consulta risiederà presso il CNEL.

Per coordinare e organizzare le attività sopra indicate sarà costituito un Gruppo di Coordinamento formato da un rappresentante indicato dal CNEL, da un rappresentante indicato dal Ministero e dal responsabile della Segreteria Tecnica del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Il Gruppo di Coordinamento sarà affiancata da una segreteria organizzativa costituita da un funzionario del CNEL e da un funzionario del Ministero.

ART. 3 DURATA

Il presente accordo ha durata triennale, implicitamente rinnovata fino alla conclusione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, indicata nel 2010, qualora non vi siano comunicazioni scritte in senso contrario da parte di uno dei due soggetti istituzionali.

ART. 4 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 2000/2001

In attuazione al presente accordo le iniziative da realizzare nel corso del primo anno vengono determinate come indicato di seguito.

- a) Convegno di presentazione alle Amministrazioni locali e alle parti sociali del documento *Principi Generali e linee Guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*, e della seconda *Relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale* - che costituisce la base analitico interpretativa del documento sopra indicato - prevedendo la partecipazione dei vertici istituzionali competenti in materia.
- b) Seminario di confronto/indirizzo con le parti sociali per approfondire le prospettive di partecipazione di queste alla attuazione del Piano.
- c) Convegno di presentazione del "*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*" e del primo "*Programma Annuale di Attuazione*".
- d) Seminario o seminari di valutazione delle forme concorsuali di accesso agli incentivi economico-finanziari previste dal documento "*Principi generali e linee guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*".

Ulteriori iniziative saranno definite dal Gruppo di Coordinamento sopra indicato che, a tale fine, presenterà un programma dettagliato delle iniziative da realizzare, predisponendo, ove occorrano, atti e intese complementari al presente accordo.

Il Ministero, al fine di garantire la piena operatività del presente accordo e in particolare al fine di predisporre gli studi e i documenti a supporto degli incontri di cui sopra, si impegna ad assicurare le necessarie risorse finanziarie sull'apposito capitolo di bilancio, ricorrendo anche al supporto di istituti di ricerca.

Roma,

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

.....

Ministero dei Lavori Pubblici

.....